

Avv. Francesco Savanelli
P.zza Dante n. 89 - 80135 - Napoli
Corso Italia n. 80 - 80016 - Marano (Na)
Tel. 081.19175759 - 081.19356419 - Fax 081.19308163
Mail: avv.francescosavanelli@pec.it

17574/2016

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. ⁷⁰⁰114 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per il sig. **Curcio Pasquale** nato a Pollena Trocchia il 09 Luglio 1962 c.f. CRCPQL62L09G795Q residente in Massa di Somma alla Via Antonio Gramsci n. 16 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Dante n. 89 presso l'Avv. Francesco Savanelli c.f. SVNFN83T03F839P dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto.

Gli antescritti procuratori dichiarano che qualsivoglia comunicazione in ordine al giudizio de quo debba avvenire ai seguenti recapiti) pec. Avv.francescosavanelli@pec.it o fax 081/19308163)

Contro

MINISTERO dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ivi sedente alla Via Diaz n. 11

NONCHE'

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - PROVINCIA DI NAPOLI in persona del direttore - legale rapp.te pro tempore elett.te domiciliato per la carica presso la sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 - 80142 Napoli,

NONCHE'

Tutti i controinteressati risultano iscritti nella graduatoria permanente per il personale A.T.A. - Ufficio Scolastico Provinciale Napoli - valide per l'anno 2016/2017.

Premesso che

DEPOSITO
OGGI. 25/7/2016
IL CANCELLIERE

- 1) Con D.D. prot. 4516/U del 24.03.2016 veniva indetto il concorso, per titoli per l'accesso ai ruoli permanenti provinciali relativi al profilo professionale Area B di Assistente Amministrativo ai sensi dell'art. 554 d.lgs. 297/1994 (doc. 1)
- 2) Con sulla scorta dell'ordinanza espressamente richiamata i requisiti per l'ammissione al concorso a norma dell'art. 2.1 sono
- a) *essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;*
- b) *il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola Statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;*
- c) *il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. A) né nelle conduzioni di cui alla precedente lett. B) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di Assistente Amministrativo cui si concorre"*
- 3) che ulteriori requisiti a norma dell'art. 2.2 dell'indicato bando devono essere:
- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o posti corrispondenti a profili professionali dell'area personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo su cui si concorre...
- b) *Ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74) , nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A: statale (D.p.r. 558/85) ...*

- 4) infine l'art. 2.3 prevede che per essere ammessi ai concorsi i candidati devono possedere il titolo di studio del diploma di maturità
- 5) il ricorrente all'uopo con domanda inviata in a mezzo a/r (doc. 2), essendo in possesso dei preindicati requisiti richiedeva di essere inserito nella graduatoria permanente del concorso di Assistente Amministrativo per le graduatorie A.S. 2016/2017(Doc. 2)
- 6) con provvedimento del 13/6/2016 prot.2399/51 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca considerato che l'interessato non aveva diritto all'inclusione nella detta graduatoria in quanto sprovvisto di una anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale Ata come previsto dall'art. 2.2 decretava l'esclusione dal concorso per titolo al profilo di Assistente Amministrativo; (doc. 3)
- 7) avverso il prefato provvedimento proponeva ricorso gerarchico il ricorrente in data 13.06.2016 (doc. 4)
- 8) seppur il ricorrente aveva proposto ricorso avverso il detto provvedimento, esso Ministero, contravvenendo le disposizioni di cui all'art. 12.4 del bando non provvedeva nemmeno ad iscrivere con riserva nella graduatoria il ricorrente che veniva escluso rigettando con provvedimento del 01/07/2016 il reclamo; (doc. 5 - 5b)
- 9) pur impugnata la indicata graduatoria si veniva a formare chiara ipotesi di rigetto non essendo presente il ricorrente nelle indicate liste.
- 10) che, invero, è macroscopico l'errore commesso dal resistente in quanto omette di valutare l'anzianità di servizio acquisita dal ricorrente presso l'istituto Martusciello, ente di diritto pubblico, come indicato nel certificato di servizio allegato.
- 11) Infatti il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione e precisamente:
- 1) è inserito nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, per il conferimento delle supplenze temporanee ex dm 59/08; (doc. 6)
 - 2) è in possesso di diploma di scuola superiore di ragioneria conseguito nell'anno 1982/1983 presso l'Istituto Einaudi di San Giuseppe Vesuviano con votazione di 36/60

- 3) ha prestato il proprio contributo lavorativo in modo continuo ed ininterrotto con mansioni di assistente tecnico amministrativo dal 03.01.2000 ad oggi Categoria " C" CCNL Scuola Pubblica, e quindi oltre 24 mesi richiesti;
- 12) Quindi, considerato che il voto del diploma è stato di 36/60 e sulla scorta dell'Allegato al bando: il "punteggio deve essere rapportato a 10": $36:60=X:10$ il punteggio per il diploma sarà di 6.
- 13) Il ricorrente, inoltre, lavora alle dipendenze dell'Istituto Domenico Martuscelli nel profilo che qui ci interessa dal 03.01.2000 e quindi sino al 30.04.2016 per 15 anni e 4 mesi, all'uopo considerato che l'art. 6 dell'Allegato A/1 del Bando riconosce 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni lo stesso sarà pari a: 92,00 punti che sommati ai 6 punti precedenti danno diritto al ricorrente di un attribuzione di 98 punti.
- 14) Il sig. Curcio, infine, è inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo ed istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della Provincia di Napoli come si evince dall'allegato documento a cui integralmente si riporta ; (doc. 6)
- Casomai vi fossero ancora dubbi circa la valenza del servizio prestato presso l'Istituto Martuscelli per l'ammissione di cui sopra si evidenzia:
- 15) L'istituto Domenico Martuscelli è un istituto alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione così come istituito con R.D. 1780/1926 (doc.8) tanto che il medesimo ha lo scopo di prestare assistenza ai poveri tanto in stato di sanità quanto in stato di malattia, nonché è diretto a procurare l'educazione, l'istruzione e l'avviamento al lavoro come previsto anche dal decreto di erezione in ente morale del 9/11/1885 (doc.9) ;
- 16) D'altronde come esaminato anche con provvedimento del 14/03/195 dell'Avvocatura dello Stato, l'Istituto D. Martuscelli ha natura di ente di diritto pubblico (doc.10) il tutto come si legge anche nell'attestato di servizio sopra allegato nonché dalla sentenza del Supremo Collegio a Sezioni Unite avente n. 5851/1981 (doc. 11)
- 17) L'istituto Martuscelli, inoltre, anche sulla scorta di quanto statuito dall'art. 63 del d.lgs. 297 del 16 Aprile 1994 ai sensi dell'art. 63 è anche un istituto – conservatorio di musica nonché espressamente applica il CCNL Scuola Pubblica

- 18) Qualesivoglia scelta inerente la straordinaria amministrazione deve essere deliberata dal Provveditorato allo Studio come evincesi anche dall'allegato documento (doc. 12)
- 19) D'altronde sulla base del complessivo sistema normativo entro il quale opera l'Istituto- desumibile anche dallo statuto, approvato con RD 2 dicembre 1931, n. 1715 e dal regolamento del 25 ottobre 1933- la giurisprudenza amministrativa ha pacificamente rilevato la sussistenza degli elementi rilevatori della natura pubblicistica, riconoscendogli " *il carattere di ente strumentale dello Stato, cioè di ente attraverso il quale lo Stato persegue i propri fini istituzionali*" (cfr consiglio di stato , Sezione VI, 1 settembre 1990, n. 828, che ha ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 200 del TU n. 3/1957, che non prevede limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici degli impiegati civili dello Stato, ad un concorso per preside – rettore bandito dall'Ente). Nella sentenza richiamata , in particolare, si rileva che " *attesa l'intensità de controllo interno ed esterno, esercitato dagli organi di vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, sia attraverso ispezioni , sia mediante la partecipazione al Consiglio di amministrazione di membri di nomina governativa, svolto dall'amministrazione della Pubblica Istruzione, si ha, in effetti, nella specie, un'amministrazione indiretta dello Stato*".

20) Tali tesi sono state tutte accolte anche da codesto Tribunale, giusta giurisprudenza allegata tra cui ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli dott.ssa Barbato Rg 17942/2015, Sentenza Tribunale Napoli Dott.ssa Ciriello Rg 19971/2013 – Sentenza Tribunale Napoli Dott.ssa Picciocchi Rg 19816/2013.

Tanto premesso in fatto e al solo fine di rendere più agevole la comprensione del presente ricorso si portano all'attenzione del Giudicante le seguenti ulteriori

OSSERVAZIONI

IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

1) SUL REQUISITO DEL DIPLOMA E DELL'INSERIMENTO NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO ED ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE TEMPORANEE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

In via principale occorre ripercorrere quali sono i requisiti richiesti dai bandi di concorsi ai fini del diritto del ricorrente a poter essere incluso nelle relative graduatorie permanenti.

Ebbene per essere inseriti nella detta graduatoria a norma dell'art. 2.3 del bando è necessario sicuramente essere in possesso di diploma di maturità. Su tale punto alcuna contestazione è stata mai mossa considerato che il ricorrente ha conseguito il titolo di ragioneria nell'anno scolastico 1987/1988.

Inoltre, il bando a norma dell'art. 2.1 lett. C prevede *il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. A) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. B) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre*" ebbene anche tale requisito è provato per tabulas.

Solo per tuzionismo si evidenzia, ancora, che il ricorrente è cittadino italiano per nascita, ha un'età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 65, è nel pieno godimento dei diritti politici, è fisicamente idoneo all'impiego a norma dell'art. 22 legge 104/1992, ha regolarmente prestato il servizio di leva in sostanza è in possesso dei requisiti tutti generali di ammissione ex art. 7 dei bandi.

2) IN ORDINE AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 2 – ANZIANITÀ DI SERVIZIO

dalla lettura dei provvedimenti tutti di esclusioni, che in tal sede nuovamente si impugnano, sembra che unico motivo per il quale la resistente abbia escluso il D'Ascoli dal diritto all'inserimento nella relativa graduatoria è per la presunta assenza del requisito di cui all'art. 2 comma 2.

La menzionata norma prevede testualmente che il candidato deve avere:

- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o posti corrispondenti a profili professionali dell'area personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo su cui si concorre.

b) *Ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74) , nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A: statale (D.p.r. 558/85)*

c) *Ai fini di cui alle precedenti lettera a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusioni del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato*

e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola

d) *Ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;*

e) *Ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di " collaboratore scolastico" e " assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 54 del d.lgs 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. a decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a " servizio prestato in altre amministrazioni"*

Ebbene il ricorrente ha lavorato ininterrottamente per l'Istituto Martuscelli sin dal 2000 con mansione di Assistente Amministrativo e quindi per più di due anni prescritti dalla richiamata normativa.

In ordine alla natura giuridica di tale istituto si rileva che il medesimo è stato istituito quale Ente Morale in data 9/11/1985 tanto che il decreto di erezione così recita: " visti gli atti e i documenti prodotti a corredo, da cui risulta che l'istituto predetto, fondato in Napoli fin dall'anno 1873, ha per scopo di provvedere alla educazione in generale dei poveri ciechi ed al loro metodico avviamento ad una professione o ad un mesterei, e possiede i redditi che gli assicurano il normale funzionamento... udito il Consiglio di Stato; abbiamo decretato che l'istituto Principe di Napoli esistente nella città di Napoli, per i poveri ciechi di ambo i sessi è eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto organico in data 16 Luglio 1884

composta da trentacinque articoli.." ed in più con R.D. del 16 Agosto 1926 avente n. 1780 rubricato " passaggio dell'Istituto Principe di Napoli per i giovani ciechi d'ambo i sessi, in Napoli alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione" a norma dell'art. 1 r.d. 2841/23 viene "dichiarato Istituto Scolastico e posto alla dipendenza del Ministero dell'Istruzione restando tuttavia conservati i fini dell'assistenza inerenti all'istituto medesimo."

Al contempo la conferma della natura pubblica di tale istituto la si rinviene anche nella circostanza che la Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite avente n. 5851 del 1981 che si allega riconduce il rapporto di lavoro alle dipendenze con tale istituto alla pari di un rapporto di pubblico impiego e quindi all'epoca devoluto alla esclusiva competenza del Tribunale Amministrativo. Tale circostanza tende a sconfessare qualsivoglia dubbio circa la genuinità delle prestazioni offerte dal ricorrente sin dal Gennaio del 2000 e valide ai fini del diritto all'immissione nella graduatoria permanente.

MA vi è di più!!!

Come indicato in premessa il Martuscelli è anche un conservatorio e quindi a tutto voler concedere dovrebbe comunque essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie definitive a norma dell'art. 2.2 lett. E) che prevede "Ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di " collaboratore scolastico" e " assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 54 del d.lgs 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. a decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a " servizio prestato in altre amministrazioni"

Tanto è vero che con d.lgs. 297 del 16 Aprile 1994 ai sensi dell'art. 63 rubricato "Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche" viene previsto che " I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale d'arte drammatica e l'accademia nazionale di danza e gli istituti superiori per le industrie artistiche sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità possono essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede

l'istituto, sezioni staccate con uno o più corsi, e, per i conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per gli istituti superiori per le industrie artistiche si provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 217.

2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli insegnamenti da conferire per incarico nonché i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi «I. Cavazza di Bologna», «D. Martuscelli» di Napoli, «S. Alessio» di Roma, «Istituto per ciechi» di Milano, «Configliachi» di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fissa le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Quanto esposto, fa emergere inequivocabile la bontà del diritto del ricorrente per altro già comprovata per tabulas oltre che avallata da diversi precedenti giurisprudenziali proprio di codesto Tribunale.

IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

Al fine della concessione del provvedimento d'urgenza è necessario che si ravvisi un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente.

Ebbene, il grave pregiudizio sussiste proprio per il fatto che esso Ministero, contravvenendo a quanto disposto all'art. 12.4 del bando non ha nemmeno incluso con riserva il ricorrente nelle graduatorie di cui ha fatto istanza di accesso .

D'altronde, è comprovato che se il ricorrente fosse stato inserito nelel graduatorie, con l'indicato punteggio di 98,00 punti sarebbe risultato il Secondo della indicata graduatoria e come tale destinatario di un contratto a tempo indeterminato ed immissione in ruolo.

Infatti, ben saprà il Giudicante che dalle indicate graduatorie, nel mese di Settembre di ogni anno, vengono individuati il nuovo personale ATA da immettere in ruolo con relativa scelta della scuola cui prestare servizio.

Ebbene, il pregiudizio grave ed irreparabile sussiste proprio nel privare al ricorrente di essere immesso in ruolo sin dal mese di Settembre 2016, così come quello di poter scegliere anche l'istituto scolastico ove poter espletare i nuovi compiti.

L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, **anche di supplenza temporanea**, con la conseguente attribuzione di un punteggio che permetta alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria. E ancora, il comma 10, art. 8, del Disegno di Legge di riforma della scuola, attualmente al vaglio del Parlamento Italiano (Atto Camera n. 2994 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento "perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".

Alla luce del disposto normativo, il ricorrente non ha la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista per l'anno 2017, per richiedere l'inserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della stessa.

La proposizione di una azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con un evidente perdita di quella che potrebbe essere l'ultima chances per ottenere l'agognato posto di lavoro, lasciando il ricorrente in uno stato di precariato permanente.

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche inaudita altera parte per i motivi esposti in precedenza, e previo accertamento del ricorrente al riconoscimento dell'inserimento in graduatoria, ordini alla P.A. di emanare gli atti necessari all'inserimento come sopra individuato, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, patiti e patendi dalla odierna istante a causa ed in conseguenza dell'esclusione dalle graduatorie.

Tanto premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato, domiciliato e difeso ed impugnando i preindicati decreti di esclusioni e gli atti ad esso consequenziali

RICORRE

affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e nullità del decreto di esclusione indicato in premessa del ricorrente dal concorso per titolo per l'accesso al profilo di Assistente Amministrativo per l'anno 2016/2017 per i motivi sopra indicati;
 - 2) accertare e dichiarare che il servizio prestato dal ricorrente presso l'Istituto Domenico MArtuscelli è analogo a quello statale e quindi accertare e dichiarare che il punteggio derivante dal servizio pregresso è pari a 92 punti a cui vanno aggiunti 6 punti per il diploma per complessivi 98 punti.
 - 3) e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nelle graduatorie provinciali definitive della Provincia di Napoli profilo A.T.A. -Area AA Assistente Amministrativo sin dall'anno scolastico 2016/2017 o da quel diverso anno ritenuto di giustizia anche previa disapplicazione dei degli indicati provvedimenti e degli atti loro consequenziali ;
 - 4) in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente; 5) con riserva di agire anche con separato giudizio e nella successiva fase di merito per la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;
 - 6) condannare esso Ministero al pagamento di spese e compensi di causa con attribuzione.
- In caso di contestazione della documentazione prodotta in via istruttoria chiede acquisirsi ex art. 210 i documenti di cui all'indice del foliaro in possesso della Pubblica amministrazione.
- Chiede ammettersi, inoltre, prova per testi sulle circostanze di cui alla premessa dal capo 1) al

capo 19) preceduti dalla locuzione "vero è che" e depurati da qualsivoglia valutazione in merito indicandosi quale teste il sig. Frasca Fabrizio residente in Napoli alla Via Palizzi snc e Salvatore Stefanino residente in Napoli alla Via Duca D'Aosta Pianura. 15 sc. A e D'Ascoli Luigi residente in Pozzuoli alla Via Cattaneo 5

Ai fini fiscali il valore della presente controversia è indeterminato ma è esente dal versamento di un contributo unificato in quanto il ricorrente dichiara di aver percepito un reddito familiare annuo inferiore ad euro 34.500,00

IN ORDINE ALLA NOTIFICA

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Considerato che controinteressati sono tutti i soggetti che risultano iscritti nella graduatoria permanente per il personale A.T.A. – Ufficio Scolastico Provinciale Napoli - ed ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Stante le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta graduatoria, non noti alla parte ricorrente, oltre che alla mancanza di indicazione di tutti i dati delle persone iscritte.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio VI - Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, con sede in Napoli (Na), Via Ponte della Maddalena n. 55 – 80142 Napoli, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.csa.napoli.bdp.it o altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso: a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza; b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio VI - Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, con sede in Napoli (Na), alla Via della Maddalena n. 55, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale <http://www.csa.napoli.bdp.it> o altro meglio individuato.

Con l'avvertimento che si deposita nel fascicolo di parte la seguente documentazione:

- 1) bando a.s. 2016/2017
- 2) domanda di inserimento per l'a.s. 2016/2017
- 3) decreto di esclusione 2399/51 del 13.06.2016
- 4) ricorso in opposizione
- 5) graduatorie estratto su supporto CD
- 5 bis) decreto di rigetto del ricorso in opposizione
- 5 ter) reclamo
- 6) domanda di inserimento in terza fascia con allegata anche graduatoria in cui risulta

inserito

7) attestato di servizio Istituto Martuscelli

8) R.D. 1780 del 16/8/1976

9) decreto del 9/11/1885

10) parere avvocatura di Stato sulla natura di ente di diritto pubblico dell'Istituto Martuscelli

11) Sentenza Consiglio di Stato 29/09/1990 e Cass. Sez. Unite 5851/1981

12) delibera di adozione CCNL comparto scuola

13) comunicazione Ministero del 24.10.2013

14) diploma

15) Sentenze Tribunale di Napoli

16) provvedimento di rettifica

Con ogni riserva


Napoli, 21.07.2016

Salvis Iuribus

Avv. Francesco Savanelli

Avv. Francesco Savanelli

rappresentarmi e difendetemi nel giudizio di cui al presente atto ed in ogni stato e grado dello stesso. Vi conferisco tutte le facoltà di legge ivi compresa la facoltà di proporre domanda riconvenzionale e chiamare in causa terzi, nonché transigere, conciliare, riscuotere somme e quietanzare, promuovere azione esecutiva, ricorso di fallimento e desistenza; sottoscrivere l'atto, nominare altri procuratori. Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali e di quelli sensibili e giudiziari di cui al presente atto e che si andranno a formare nel corso della presente procedura ai sensi e per gli effetti della L. 675/1996 come integrata e modificata dal D. Lgs. 196/2003. Altresi, dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. dichiaro di essere stato edotto anche della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita e dei benefici da essa scaturenti. Eleggo, inoltre, domicilio presso di Voi.



E' autentica

avv. F. Savanelli

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONI LAVORO E PREVIDENZA

OGGETTO: CAUSA R.G. 17574/16 GL TOMASSI



IL GIUDICE DOTT. Antonella Filomena SARRACINO DI
TURNO OGGI IN FERIALE, PER QUESTO SOLO ATTO, IN SOSTITUZIONE DEL
GIUDICE TITOLARE DEL PROCESSO DOTT.SSA TOMASSI FISSA LA
UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI PER IL 30-08-16 h 12,00
CONCEDENDO TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO E PEDISSEQUO
DECRETO ENTRO IL 16.08.2016

Autorizza, come richiesto ella in ricorso e
notifica di sent. dell' art. 151 dist. epc.

NAPOLI, LI' 4 AGOSTO 2016

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

E' copia conforme all' ori
Napoli. 03/08/2016

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE DI LAVORO
Dott.ssa Antonella Sarracino

